

R. Uffizj di Porto dovranno annotarle nel **Protocollo degli Esibiti**, e rilasciare senza ritardo alle **Parti** le richieste **Licenze**, qualora abbiano in ordine anche le solite **Spedizioni di Porto**, e di **Sanità marittima**. All'opposto le petizioni per i **Passaporti marittimi**, dopo essere state riconosciute regolari dagli **I. R. Uffizj di Porto**, ed annotate nel loro **Protocollo degli Esibiti**, verranno dagli stessi inoltrate senza il minimo ritardo al rispettivo **I. R. Governo** con un attergato sopra un foglio di coperta, e nel modo indicato a tergo del **Formulario A.** annesso al **Regolamento**.

§. 3.

Siccome a tenore dell' **Articolo settimo del Regolamento** è concesso alle **Parti** di poter presentare anche verbalmente le loro **Suppliche per Passaporti e Licenze marittime**, così sarà dovere in questi casi degli **Imp. Reg. Uffizj di Porto** di rilasciar le **Licenze** ai **Petenti**, ovvero riguardo agli **Passaporti marittimi** d'implorarne dall'**I. R. Governo** la concessione, qualora peraltro in ambi i casi risultino debitamente comprovati i requisiti prescritti.

§. 4.

Allorchè venga impetrata la **Licenza** od il **Passaporto per un Naviglio**, gli **I. R. Uffizj di Porto** devono principalmente osservare, che esso sia a norma delle vigenti prescrizioni di nazionale proprietà au-